

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, chiarimenti sull'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2012 – Comunicato del 21 settembre 2012</b>	<b>2</b>
<b>Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: Aggiornamento del prospetto mod. 40B/12 allegato al decreto ministeriale concernente il monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno per l'anno 2012 per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano</b>	<b>3</b>
<b>Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali: Certificato al rendiconto del bilancio – Aggiornamento al 21 settembre 2012</b>	<b>3</b>
<b>Quinto Conto Energia, chiarimenti su iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici: per gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici e sulle aree della pubblica amministrazione l'accesso alle tariffe incentivanti è diretto senza obbligo di iscrizione al Registro</b>	<b>4</b>
<b>Il compenso incentivante relativo alla redazione dell'atto di pianificazione non può essere corrisposto (neanche in parte) se l'attività non sia avvenuta all'interno dell'Ente. Qualora l'attività sia avvenuta all'esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo al personale dell'Ente: Corte dei Conti Piemonte – Delibera n. 290/2012/SRCPIE/PAR</b>	<b>5</b>
<b>Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di partecipazione “Gioielli d'Italia” ed. 2012 per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, turistico, storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie locali italiane</b>	<b>6</b>

**Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali,  
chiarimenti sull'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di  
bilancio per l'anno 2012 – Comunicato del 21 settembre 2012**

Il Ministero dell'Interno fornisce chiarimenti in relazione all'armonizzazione dei termini per approvazione dei regolamenti comunali relativi all'IMU con la scadenza stabilita per l'approvazione dei bilanci preventivi, nonché chiarimenti sull'adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2012. A tale proposito il comunicato del 21 settembre del Ministero dell'Interno rimanda ai contenuti della risposta del Sottosegretario di Stato per l'interno ad interpellanza urgente presentata nella seduta della Camera dei Deputati del 13 settembre che di seguito si riporta:

*Interpellanza n. 2-01656 sulle iniziative volte a differire il termine del 30 settembre 2012 per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'imposta municipale unica alla data del 31 ottobre 2012, al fine di armonizzarlo con la scadenza stabilita per l'approvazione dei bilanci preventivi*

*Sottosegretario di Stato per l'interno:*

*con l'interpellanza all'ordine del giorno, si chiede se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative idonee a differire alla data del 31 ottobre 2012 il termine, già stabilito al 30 settembre, previsto per l'anno 2012 per consentire ai comuni di approvare o modificare le aliquote e le detrazioni dell'IMU, nonché il termine del 30 settembre previsto per l'adozione della delibera di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel bilancio e per la verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio, di cui all'articolo 193 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*

*Per quanto riguarda il primo aspetto, il Ministero dell'economia e delle finanze ha già manifestato il proprio orientamento proprio in quest'Aula in occasione del question time di ieri.*

*Secondo l'interpretazione fornita, la data del 30 settembre 2012 era stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, per superare i vincoli derivanti dal termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, fissato all'epoca al 30 giugno 2012.*

*L'esigenza di mantenere un termine ad hoc per l'IMU è venuta meno nel momento in cui, per effetto dell'emanazione da parte del Ministero dell'interno del decreto ministeriale del 2 agosto 2012, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato ulteriormente prorogato al prossimo 31 ottobre. Secondo tale tesi, pertanto, la lettura sistematica delle diverse disposizioni consente di ritenere, anche in via interpretativa, che il termine del 30 settembre 2012 sia oggi implicitamente abrogato, in quanto si è ripristinato il normale meccanismo di correlazione temporale tra l'approvazione della deliberazione in materia di tributi locali e l'approvazione dei bilanci di previsione. In sostanza, questa correlazione sistematica, che è stabilita sempre da una norma di legge, non riceve più la deroga da lex posterior in quanto è venuto meno il presupposto di fatto, vale a dire che il termine fosse quello del 30 giugno. Nel momento in cui si pospone questo termine, il presupposto di fatto per l'efficacia e l'applicazione di quella norma viene meno e quindi in sostanza il termine va a prorogarsi automaticamente.*

*Per quanto riguarda invece lo spostamento della data per l'adozione della delibera ricognitiva dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, è da ritenere che non sussistano profili di*

particolare problematicità. Infatti, i comuni che abbiano già adottato il bilancio di previsione provvederanno ad accertare l'eventuale necessità di un'operazione di riequilibrio, potendo contare sulla conoscenza dei dati stimati dell'IMU più aggiornati e già diffusi di recente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I comuni invece che, alla data del 30 settembre 2012, non abbiano approvato il bilancio di previsione, avvalendosi con ciò della facoltà di deliberare il bilancio entro il 31 ottobre, non saranno tenuti né potranno compiere la ricognizione degli equilibri entro il 30 settembre per mancanza del documento contabile da sottoporre alla suddetta verifica. L'ente infatti gestisce l'esercizio provvisorio per dodicesimi degli importi annuali, con riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio definitivamente approvato. Pertanto, in mancanza dell'atto presupposto - ossia del bilancio di previsione, per il quale al 30 settembre sono ancora aperti i termini per l'adozione - i comuni non avranno l'onere di approvare la specifica deliberazione prevista dal citato articolo 193 del testo unico.

**Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali:  
Aggiornamento del prospetto mod. 40B/12 allegato al decreto ministeriale  
concernente il monitoraggio e certificazione del patto di stabilità interno per  
l'anno 2012 per le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano**

Il Ministero dell'Interno rende noto che è stato aggiornato, a seguito degli interventi normativi di cui all'articolo 16, c. 12 bis e seg., del D.L. n. 95/2012 - "Patto regionale verticale incentivato", e di cui all'articolo 7 del D.L. n. 74/2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012", il modello informativo 40B/12 - Dettaglio obiettivo annuale attribuito agli enti locali - allegato al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del "patto di stabilità interno" per l'anno 2012.

Il Nuovo prospetto è reperibile su <http://www.rgs.mef.gov.it>

**Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali:  
Certificato al rendiconto del bilancio – Aggiornamento al 21 settembre 2012**

Il Ministero dell'Interno, ad integrazione del precedente comunicato del 18 luglio 2012, ha fornito i seguenti aggiornamenti in merito alla compilazione del Certificato al rendiconto del bilancio:

*Si conferma che nella colonna b) del quadro contabile n. 12/A - previsto per comuni e unioni di comuni, province e comunità montane - andrà indicato il totale dei residui, ivi compresi quelli provenienti dalla gestione dell'esercizio di competenza; in proposito, pur se il totale di tali residui si può desumere dalla colonna f) del precedente quadro contabile n. 12, ciò che rileva è l'esigenza di acquisire il dato circa la fonte di finanziamento. Pertanto, la denominazione del quadro n. 12/A va letta come "Dettaglio fonte di finanziamento dei residui passivi in conto capitale".*

*Circa la compilazione del predetto quadro contabile, a chiarimento di alcuni quesiti pervenuti, si rappresenta che:*

- per erogazioni di cassa ricevute, si fa riferimento alle erogazioni di cassa ricevute (nell'esercizio finanziario 2011 e precedenti) a fronte della fonte di finanziamento e non ancora pagate; in altri termini, si chiede di indicare quale importo del valore totale del residuo passivo trova già una riscossione della correlativa entrata;

- per erogazioni di cassa non ancora ricevute, si fa riferimento alle erogazioni di cassa non ancora ricevute a fronte della fonte di finanziamento, tale importo coincide con il residuo attivo da riportare all'esercizio 2012 (residuo di provenienza dell'esercizio 2011 e precedenti) del correlativo accertamento in entrata; in altri termini, si chiede di indicare quale importo del valore totale del residuo passivo non ha ancora dato luogo a riscossione.

Ne consegue che il totale delle due erogazioni citate corrisponde al valore del residuo passivo, che è la risultanza del valore della spesa al netto dei pagamenti già effettuati con le erogazioni di cassa.

Alcuni enti hanno rappresentato che, in qualche caso particolare, il residuo passivo finanziato da contributo regionale è inferiore al corrispondente residuo attivo (che misura le erogazioni di cassa non ricevute) per il fatto che la regione provvede all'erogazione del contributo solo a rendicontazione della relativa spesa, per cui l'ente locale paga inizialmente con fondi propri per poi ricevere il rimborso.

Per tali particolari e specifiche fattispecie o per altre (di cui sia accertata la particolarità a seguito di attenta verifica) nelle quali l'importo del residuo passivo è inferiore al residuo attivo della correlativa entrata, va indicato prioritariamente l'importo delle erogazioni di cassa non ancora ricevute e successivamente quelle delle erogazioni di cassa ricevute fino concorrenza dell'importo del predetto residuo passivo.

### **Quinto Conto Energia, chiarimenti su iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici: per gli impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici e sulle aree della pubblica amministrazione l'accesso alle tariffe incentivanti è diretto senza obbligo di iscrizione al Registro**

In relazione ai quesiti pervenuti in merito alla procedura di iscrizione al Registro, il GSE precisa quanto segue.

#### **Impianti realizzati sugli edifici e sulle aree della Pubblica Amministrazione**

Non sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro e accedono direttamente alle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011 gli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/01, a condizione che:

- l'edificio o l'area ove sono ubicati gli impianti siano di proprietà delle pubbliche amministrazioni già alla data di entrata in esercizio dell'impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
- gli impianti entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

#### **Cause di esclusione dalla graduatoria**

La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo è formata applicando i criteri di priorità previsti dal DM 5 luglio 2012, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del DPR 445/2000, della cui correttezza e veridicità il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilità.



Come previsto dal suddetto Decreto, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell'iscrizione comporta l'esclusione dalla graduatoria.

Il GSE, al fine di sensibilizzare gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, ritiene utile segnalare di seguito le cause più frequenti di possibile esclusione dalla graduatoria riscontrate nei precedenti registri:

- a) mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- b) assenza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- c) mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- d) presenza di modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- e) incertezza sul contenuto o sulla provenienza della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione, per difetto di elementi essenziali o per presenza di parti non leggibili.

Il GSE ricorda che l'applicazione informatica consente di verificare i documenti inseriti e, se necessario, di annullare la richiesta di iscrizione al Registro già inviata e di ripresentarne una nuova purché tali operazioni avvengano durante il periodo di apertura del Registro.

**Il compenso incentivante relativo alla redazione dell'atto di pianificazione non può essere corrisposto (neanche in parte) se l'attività non sia avvenuta all'interno dell'Ente. Qualora l'attività sia avvenuta all'esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo al personale dell'Ente: Corte dei Conti Piemonte – Delibera n. 290/2012/SRCPIE/PAR**

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 29 agosto 2012 si è espressa in relazione all'interpretazione dell'art. 92, del D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici", al fine di verificare, in relazione alla previsione contenuta nel co. 6 della norma in questione, se sia possibile corrispondere l'incentivo ivi disciplinato al Responsabile del procedimento in caso di progettazione esterna di un atto di pianificazione urbanistica".

L'art. 92 del D. lgs. n. 163 del 2006 disciplina i corrispettivi e gli incentivi che possono essere erogati ai dipendenti dell'Amministrazione che procedano alla progettazione di opere pubbliche.

Lo scopo perseguito dal legislatore con le norme in esame è stato quello di incentivare i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ad eseguire attività di progettazione internamente agli uffici, anche al fine di diminuire i costi delle attività collegate alla progettazione delle opere pubbliche.

In particolare, il co. 5 dell'art. 92 stabilisce, in linea generale, l'ammontare massimo dell'incentivo, i casi nei quali può essere erogato e la procedura che deve essere seguita dagli Enti interessati.

A seguire, il co. 6, prevede che "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto".

L'esame letterale della norma citata sopra evidenzia che ai dipendenti dell'Amministrazione che hanno concorso a redigere un "atto di pianificazione" compete cumulativamente un corrispettivo pari al

trenta per cento della tariffa professionale prevista per la predisposizione affidata a professionisti esterni dell'atto di pianificazione.

La norma ancora chiaramente il riconoscimento del diritto ad ottenere il compenso incentivante alla circostanza che la redazione dell'atto di pianificazione, riferita ad opere pubbliche e non ad atti di pianificazione del territorio, sia avvenuta all'interno dell'Ente. Qualora sia avvenuta all'esterno non è idonea a far sorgere il diritto di alcun compenso in capo ai dipendenti degli Uffici tecnici dell'Ente (come riconosciuto, in più occasioni, dalla giurisprudenza contabile, in sede consultiva. Per tutte: Corte conti, sez. contr. Lombardia, 30 maggio 2012, n. 259; 6 marzo 2012, n. 57; Sez. contr. Puglia, 16 gennaio 2012, n. 1; Sez. contr. Toscana, 18 ottobre 2011, n. 213).

Con specifico riferimento alla figura del Responsabile del procedimento occorre rilevare che normalmente, in base alle previsioni contenute nei singoli Regolamenti predisposti dalle Amministrazioni ai sensi del co. 5 dell'art. 92 del d. lgs. n. 163 del 2006, partecipa alla ripartizione dell'incentivo, ovviamente sempre in relazione ad atti di pianificazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche. Occorre sottolineare, però, che la sua partecipazione alla ripartizione degli emolumenti, così come accade nella fattispecie disciplinata dal co. 5 dell'art. 92 del Codice dei contratti, non avviene in ragione della sua qualifica ma in relazione al complessivo svolgimento interno dell'attività di progettazione.

In sostanza, qualora l'attività venga svolta internamente tutti i soggetti che, a qualsivoglia titolo, collaborano hanno diritto, in base alle previsioni del Regolamento dell'Ente, a partecipare alla distribuzione dell'incentivo. Qualora, al contrario, l'attività di pianificazione, come sopra specificata, venga svolta all'esterno non sorgendo il presupposto per la ripartizione di un incentivo fra i vari dipendenti dell'Ufficio non vi è neppure un autonomo diritto del Responsabile del procedimento ad ottenere un compenso per un'attività che, al contrario, rientra fra i suoi compiti e doveri d'ufficio.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di partecipazione "Gioielli d'Italia" ed. 2012 per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, turistico, storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie locali italiane**

Dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Nell'ambito delle attività finalizzate alla promozione del turismo nazionale ed alla realizzazione di azioni di interesse per gli Enti locali, in coerenza con il rilancio del sistema turistico italiano, è stato emanato il bando di partecipazione "Gioielli d'Italia" ed. 2012, con scadenza il 15 novembre 2012.

Scopo del progetto è la promozione del "buon vivere" italiano, contribuendo ad incrementare le politiche di destagionalizzazione attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, turistico, storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie locali italiane, sempre nell'ottica del recupero e del rilancio dell'immagine dell'Italia.

In particolare, si intende promuovere l' Italian life style avendo come target il turista italiano e i turisti stranieri desiderosi di approfondire anche gli aspetti meno noti dell'offerta italiana.

L'iniziativa si propone di valorizzare in modo unitario, su tutto il territorio nazionale, le offerte turistiche dei Comuni di piccole e medie dimensioni (con popolazione residente non superiore ai 60.000



abitanti), esaltando le caratteristiche e le tradizioni culturali dei singoli territori locali in un percorso ideale attraverso l'Italia intera.

I Comuni interessati potranno partecipare alla selezione inviando una specifica domanda di partecipazione e compilando il questionario disponibile sul sito <http://gioielliditalia.cittalia.com>

Un Comitato, composto in modo paritetico da rappresentanti dei Comuni e del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, provvederà a valutare le domande pervenute.

Bergamo, 24 settembre 2012

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord